



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: *Sett. VII*  
*III - IV - Sett. VII* *4/10*  
**30 SET 2014**  
Il Resp. del servizio  
L'Ispettore Direttivo  
(Dott. *Santi Di Stefano*)

## **CITTÀ DI RAGUSA**

### **SETTORE VII**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <b>30 SET. 2014</b>	<b>OGGETTO:</b> Revoca dell'assegnazione lotto artigianale n. 79 alla ditta titolare, ubicato all'interno della zona Artigianale di C.da Mugno con conseguente risoluzione dell'atto stipulato e retrocessione dell'area al patrimonio disponibile del Comune
N. <i>1796</i>	
N. <i>244</i> Settore VII Data <i>17/09/14</i>	

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BIL. *2014*

CAP. *2499*

IMP. *1019* *liquid. 600/14*

FUNZ. *01*

SERV. *05*

INTERV. *01*

**IL RAGIONIERE**

*[Signature]*

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Settembre nell' ufficio del settore VII, il Dirigente dott. Santi Di Stefano, ha adottato la seguente determinazione:

**Richiamato** il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale di Ragusa, approvato con delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 50 del 06/12/2005 e n. 95 del 11/11/2010 ;

**Considerato** che la ditta Nuova Edilmeccanica Soc. Coop. a.r.l., con sede a Ragusa Via Roma 216 P. IVA ;

1. giusta D.D. n. 84/XI del 23/09/2004 (reg. gen. n. 2027 del 23/09/2004), veniva inserita utilmente nella graduatoria di assegnazione dei lotti nella zona artigianale di C.da Mugno prevista dalla delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003;
2. giusta D.D. n. 34/XI del 04/04/2005 (reg. gen. n. 693 del 08/04/2005), le veniva assegnato il lotto n. 79 della zona artigianale;
3. a seguito della definizione della procedura di assegnazione veniva effettuato il versamento della caparra confirmatoria, pari al 20% del costo del l'area, fissato in € 3,11/mq, e veniva sottoscritto l'atto pubblico per il trasferimento definitivo di proprietà dei lotti artigianali presso il notaio Nicosia in data 07/07/2006 reg. a Ragusa il 19/07/2006 al n. 1772 effettuando il saldo dell'80% del costo del lotto ;

**Rilevato** che all'art. 25 i commi 1 e 3 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti nella zona artigianale approvato con Delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 50 del 06/12/2005 e n. 95 del 11/11/2010 prevedono rispettivamente: comma 1 "il concessionario dovrà rispettare i termini fissati nella concessione edilizia per l'inizio e l'ultimazione delle opere, nonché quelli eventualmente assegnati con ordinanza sindacale" e comma 3 "l'inosservanza dei termini comunque prorogati, fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché di quelli assegnati con eventuali ordinanze sindacali, comporterà l'automatica risoluzione del contratto di compravendita per colpa e in danno del concessionario..." ;

**Rilevato** altresì che l'art. 8 del citato atto pubblico di trasferimento della proprietà del lotto artigianale stabilisce che, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita per l'inosservanza dei termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere verrà restituito il prezzo di acquisto con una riduzione del 20% sul prezzo fissato a titolo di penale, salvo i maggiori danni.

**accertato** che, in data 19/05/14, con lettera raccomandata n. 151083730434, ricevuta il 23/05/2014, è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal diritto di assegnazione del lotto, in quanto la ditta, non ha rispettato i termini di cui all'art. 25 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale vigente;

**Rilevato** che, decorsi i 15 giorni assegnati per eventuali controdeduzioni o memorie, la ditta in parola non ha prodotto documentazione alcuna atta a consentire il riesame motivato della posizione assunta né ha manifestato la volontà di proseguire nella realizzazione dell'opificio artigianale;

**Rilevato** ancora che, ai sensi dell'art. 27 dello stesso regolamento così come modificato con Delibera Consiliare n. 95 del 11/11/2010, << si procede alla risoluzione del contratto di compravendita, per colpa e in danno del concessionario, qualora:

- 1) vengano realizzate opere edilizie sostanzialmente difformi da quelle previste nella concessione medesima
- 2) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi istituzionali non tempestivamente comunicati all'amministrazione comunale
- 3) si verifichino nell'impresa modifiche negli scopi fissati dallo statuto, istituzionali non tempestivamente comunicati dall'amministrazione comunale
- 4) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento produttivo è stato realizzato
- 5) sia notificata al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario e su istanza dell'istituto di credito che ha concesso all'impresa un mutuo ipotecario per il finanziamento delle costruzioni, l'inadempienza dell'impresa medesima nel pagamento dell'equivalente di almeno due semestralità consecutive del mutuo >>;

**Considerato che** il richiamato avvio del procedimento di revoca del Comune, persegue l'intento di ribadire l'interesse pubblico dell'Amministrazione alla costruzione dei fabbricati da destinare ad attività artigianali;

**Richiamata** la nota prot. n. 28889 del 10/04/2014 del Settore IV, Assetto ed uso del territorio. Centro storico – Serv. 8<sup>a</sup>, prot. 28889 del 10/04/2014, nella quale si specifica che alla data del 10/04/2014, pur essendo stata rilasciata la C.E. in data 20/11/06 ed avendo la ditta comunicato l'inizio dei lavori in data 16/11/2007, nel lotto 79, a seguito di monitoraggio effettuato dalla polizia municipale in data 09/05/14, non risulta ad oggi realizzato alcun opificio.

**Ritenuto** che la condizione di non adempimento comporta la revoca dell'atto di assegnazione del lotto artigianale assegnato alla ditta Nuova Edilmeccanica Soc. Coop. a.r.l. e precisamente la revoca della Det. Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005 annotata al registro generale n. 693 del 08/04/2005 nella parte con la quale veniva assegnato il lotto n. 79 alla ditta Nuova Edilmeccanica soc. coop. arl e la risoluzione del contratto di compravendita, al fine di mettere l'Amministrazione Comunale nelle condizioni di rispettare, nella forma e nella sostanza, il raggiungimento degli obiettivi predeterminati con il più volte richiamato Regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali;

**Ritenuto ancora** che l'adozione del presente atto, per le motivazioni sopra esposte, non solo non contrasta con il pubblico interesse ma si pone a tutela delle legittime aspettative delle altre imprese, che aspirano all'assegnazione dei posti resisi disponibili creando il circuito virtuoso << maggiori investimenti = maggiore occupazione >>;

**Richiamato** l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e servizi ;

#### DETERMINA

1. **Di revocare** per le motivazioni di interesse pubblico esposte nella parte espositiva del presente atto, la Determinazione Dirigenziale n. 34/XI del 04/04/2005 (reg. gen. n. 693 del 08/04/2005) nella parte con la quale veniva assegnato il lotto n. 79 alla ditta Nuova Edilmeccanica soc. coop. arl., con la quale veniva assegnato alla ditta Nuova Edilmeccanica Soc. Coop. a.r.l. il lotto artigianale n. 79, di mq 541 della Zona Artigianale di C.da Mugno;
2. **Di dichiarare** la risoluzione del contratto di compravendita del citato lotto artigianale, stipulato dal notaio Nicosia in data 07/07/2006 reg. a Ragusa il 19/07/2006 al n. 1772; per inadempimento della ditta Nuova Edilmeccanica Soc. Coop. a.r.l.;
3. **Di retrocedere** al patrimonio disponibile comunale l'area di mq. 541 riportata al NCT del comune di Ragusa F°99 particelle n. 618 – 704 – 707 a seguito di atto pubblico di trasferimento;
4. **Di restituire** alla ditta Nuova Edilmeccanica Soc. Coop. a.r.l., a seguito dell'atto pubblico di reintegro e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell'atto pubblico di trasferimento, la somma di 1.358,40, pari all'80% del costo dell'area che ammonta ad € 1.698,06;
5. **Di impegnare** la somma di € 1.358,40, pari al costo all'80% del costo complessivo dell'area al cap. 2499, titolo 2, funz 1, serv. 5, int. 1 *imp 1019/14 Riprod. 600/14*
6. **Di dare atto** che il presente atto verrà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione "altri contenuti".

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Antonella Schininà

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano

Allegati: nota prot. 39388 del 19/05/14, nota Edilizia Privata prot. n. 28889 del 10/04/2014, nota sopralluogo Polizia Municipale 09/05/2014

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: settore III Ragioneria - settore IV – edilizia privata – Ufficio Internet, per la sezione amministrazione trasparente, sotto sezione "Altri contenuti".

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 30/8/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE  
*Linzitto Giorgio*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 03 OTT. 2014 al 10 OTT. 2014

Ragusa 13 OTT. 2014

IL MESSO COMUNALE